



N. 53.

**Legge sulla rinnovazione delle ipoteche dotali od a garanzia di crediti dotali.**

**Noi Capitani Reggenti**

**la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Promulghiamo e pubblichiamo la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta delli 29 novembre 1949:*

**Art. 1.**

L'articolo 2 della legge 24 novembre 1887 sulla rinnovazione delle iscrizioni ipotecarie è abrogato.

**Art. 2.**

Il Conservatore delle ipoteche deve procedere d'ufficio, sotto pena dei danni, alla rinnovazione delle ipoteche dotali od a garanzia di crediti dotali.

**Art. 3.**

L'ipoteca dotale o a garanzia di credito dotale perde il suo effetto dopo un anno dalla morte della donna in favore della quale è stata rinnovata.

**Art. 4.**

Le rinnovazioni delle ipoteche della specie sopraindicata ed i documenti necessari per eseguirle sono esenti da qualsiasi tassa, compresa quella di bollo, e da emolumenti.

**Art. 5.**

Disposizione transitoria.

Entro l'anno 1950 le ipoteche dotali od a garanzia di crediti dotali iscritte fino al 31 dicembre 1900 potranno essere rinnovate dalle parti interessate, quelle di data successiva dovranno essere rinnovate dal Conservatore delle ipoteche.

**Dato dalla Nostra Residenza, addì 1° dicembre 1949 (1649 d.F.R.).**

I CAPITANI REGGENTI

Vincenzo Pedini - Agostino Biordi

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

G. Forcellini